

## UNGHERIA: Il tardo intervento della Corte Costituzionale sull'età pensionabile dei magistrati\*

di Matteo De Simone\*\*  
(26 novembre 2012)

Il 16 luglio 2012 la Corte Costituzionale ungherese, con sentenza n. 33/2012 (VII. 17.), ha sancito l'illegittimità costituzionale di una parte della legge CLXII del 2011 "Sullo stato giuridico e la remunerazione dei giudici" laddove impone l'immediato e retroattivo abbassamento dell'età pensionabile per i magistrati. La norma, voluta dal governo conservatore di Viktor Orbán, era stata aspramente criticata – fra gli altri – dalla Commissione di Venezia e dalla Commissione europea, la quale a gennaio 2012 ha aperto una procedura d'infrazione riguardo la possibile violazione del principio di indipendenza della magistratura.

### **La legge sottoposta a giudizio di costituzionalità e la sua copertura costituzionale**

Il combinato disposto dell'atto del parlamento CLXII del 2011 "Sullo stato giuridico e la remunerazione dei giudici", dell'articolo 12 delle Disposizioni Transitorie della nuova costituzione e dell'articolo 26.2 della costituzione stessa ha unificato l'età pensionabile minima (62 anni d'età per i giudici) con il limite d'età per il collocamento a riposo (70 anni prima della riforma). Mentre la precedente normativa consentiva ai giudici la permanenza volontaria in servizio fino ai 70 anni d'età, la riforma giudiziaria ha quindi introdotto un termine unico perentorio corrispondente all'"età pensionabile generale", fissata a seguito della riforma pensionistica del 2011 a 62 anni per tutte le categorie professionali e destinata ad aumentare gradualmente fino a 65 anni entro il 2022. Nella pratica ciò ha comportato un abbassamento improvviso di 8 anni dell'età pensionabile della magistratura. Eccezioni sono previste per "determinati pubblici uffici" quali il Procuratore Generale, il presidente della Corte dei Conti e i giudici della Corte Costituzionale. Punto critico della sopravvenuta normativa, intesa con effetti immediati e retroattivi, è l'articolo 230, che ha fissato al 30 giugno 2012 la data di cessazione del servizio per i giudici e i procuratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile generale" prima del 1° gennaio 2012, con un periodo di esonero dall'attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2012. Coloro che compiono tale età tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012 devono cessare il servizio il 31 dicembre 2012, con periodo di esonero dall'attività normativa dal 1° luglio 2012.<sup>1</sup>

---

\* Scritto sottoposto a *referee*.

1 L'art. 230 recita quanto segue:

*"1. Quanto previsto dalla presente legge è applicabile ai giudici che raggiungano il limite massimo d'età prima del 1° gennaio 2013, con le eccezioni di cui ai commi 2 e 3.*

*2. Se un giudice ha raggiunto il limite massimo d'età prima del 1° gennaio 2012, il primo giorno del periodo di esonero dall'attività lavorativa è il 1° gennaio 2012, l'ultimo il 30 giugno 2012, e il suo ufficio termina con decorrenza 30 giugno 2012. La proposta in merito all'esonero deve essere presentata con anticipo sufficiente, tale da consentire l'adozione della decisione sullo stesso al più tardi entro il 30 giugno 2012.*

La riforma gode oltretutto di una solida copertura costituzionale: l'articolo 26 comma 2 della Legge Fondamentale entrata in vigore il 1° gennaio 2012 sancisce che, fatta eccezione per il Presidente della Corte Suprema (*Kúria*), nessun giudice possa rimanere in carica una volta superata l'"età pensionabile generale". L'articolo 12 comma 1 delle Disposizioni Transitorie – annesse all'ultimo momento al testo costituzionale il 31 dicembre 2012 – dispone quanto segue:

*“(1) Se un giudice ha raggiunto l'età pensionabile generale, definita all'art. 26.2 della Legge Fondamentale, prima del 1° gennaio 2012, il suo impiego deve essere terminato con decorrenza 30 giugno 2012. Se un giudice raggiunge l'età pensionabile generale, definita all'art. 26.2 della Legge Fondamentale, nel periodo fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, il suo impiego deve essere terminato con decorrenza 31 dicembre 2012.”*

L'articolo 13 prevede lo stesso per i pubblici ministeri.

### **La sentenza della Corte Costituzionale**

La sentenza in oggetto contesta la norma sia in senso formale che sostanziale: formalmente, la Corte ha ritenuto che la durata della permanenza in servizio, nonché l'età pensionabile dei magistrati, debba essere esplicitata in una "legge cardine" (ovvero una legge organica, da approvare con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti); dal punto di vista sostanziale, la repentina modifica della materia, senza prevedere una fase transitoria di sufficiente durata, costituirebbe un'interferenza con l'indipendenza dell'autorità giudiziaria. Per di più, la Corte ha notato profili di incostituzionalità nella discriminazione operata dalla legge nel prevedere diverse età pensionabili per pubblici uffici tra loro comparabili.

La pronuncia del 16 luglio analizza la legittimità costituzionale della legge CLXII/2011 "Sullo stato giuridico e la remunerazione dei giudici" utilizzando come parametri principali due articoli della Legge Fondamentale, ovvero l'articolo R.3 e l'articolo 26.1<sup>2</sup>, i quali recitano rispettivamente:

*“Articolo R*

*...*

---

3. *Se un giudice raggiunge il limite massimo d'età tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, il primo giorno del periodo di esonero dall'attività lavorativa è il 1° luglio 2012, l'ultimo il 31 dicembre 2012, e il suo ufficio termina con decorrenza 31 dicembre 2012. La proposta in merito all'esonero deve essere presentata con anticipo sufficiente, tale da consentire l'adozione della decisione sullo stesso al più tardi entro il 31 dicembre 2012.*

4. *Per i giudici esonerati ai sensi dei commi 2 e 3 trova applicazione mutatis mutandis la normativa sull'esonero dall'attività lavorativa.” [Comma introdotto dall'art. 27 della Legge CXI/2012.]*

2 Si ricordi la numerazione degli articoli nella nuova Legge Fondamentale ungherese: lettere per i principi fondamentali, numeri romani per i diritti e doveri dei cittadini e dello Stato, numeri arabi per l'ordinamento istituzionale.

*(3) Le disposizioni della Legge fondamentale devono essere interpretate in modo conforme con il loro scopo, con il Credo nazionale e con i conseguimenti della nostra Costituzione storica.”*

*“Articolo 26*

*(1) I giudici sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge, e non possono essere istruiti riguardo alle loro attività giurisdizionali. I giudici possono essere rimossi dal loro incarico solo per i motivi e con le procedure stabilite con una legge organica. I giudici non possono essere membri di un partito e non possono svolgere attività politica.”*

La Corte impiega proprio quel riferimento alla “costituzione storica” dell’Ungheria contenuto nell’art. R, voluto dai conservatori e aspramente criticato dai progressisti, per argomentare la propria interpretazione del dettame costituzionale. In assenza di una definizione specifica di tale riferimento (l’Ungheria, infatti, prima della costituzione del 1949, non aveva una carta fondamentale scritta) la Corte è quindi tenuta, ex art. R.3, a identificare da sé le risorse normative necessarie ad aprire un “orizzonte critico” sull’ordinamento attuale. Una consolidata interpretazione del concetto di “costituzione storica” – dice la Corte – comprende quelle leggi promulgate durante la rivoluzione liberale del XIX secolo, le quali hanno gettato le basi dello stato moderno. I giudici costituzionali hanno individuato nell’atto IV del 1869 il fondamento storico del principio dell’indipendenza reciproca fra magistratura e pubblica amministrazione. Ciò era realizzato, tra l’altro, attraverso il principio di inamovibilità del giudice, disciplinando rigorosamente la nomina, la destituzione e il trasferimento di quest’ultimo. Inoltre la legge, all’articolo 17, fissava a 70 anni l’età pensionabile per i giudici (salvo richieste di trattenimento in servizio), ribadendo che il trattamento pensionistico dei giudici doveva essere specificato in una legge separata. Da questi elementi la Corte conclude che il principio di indipendenza dell’autorità giudiziaria e la conseguente inamovibilità del giudice non è meramente un precetto dell’articolo 26.1 della Legge Fondamentale, bensì anche un valore costituzionale storicamente fondato, rintracciabile anche nella giurisprudenza della Corte precedente all’introduzione della nuova costituzione.<sup>3</sup> Una chiara e prevedibile normativa sulla durata dell’ufficio di un giudice e sull’età di collocamento a riposo costituisce quindi un importante elemento dell’inamovibilità, e quindi dell’indipendenza dei magistrati, come d’altronde ricorda la raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (§§ 49-50).

La rilevanza costituzionale di un mutamento dell’età di collocamento a riposo – chiarisce la Corte – non riguarda il limite d’età *per se* (che resta a discrezione del legislatore), bensì la procedura attraverso la quale esso viene introdotto e il funzionamento del nuovo sistema. La costituzione ungherese, all’art. 26.2, prevede che nessun giudice possa prestare servizio oltre l’età pensionabile generale, tuttavia non specifica quale essa sia. Laddove né la costituzione, né le Disposizioni transitorie, né l’atto impugnato esplicitano chiaramente l’età di collocamento a riposo – rimandando semplicemente ad un’altra fonte normativa (quella sul sistema pensionistico) – mancano a parere della Corte

<sup>3</sup> Decisioni 21/2010. [II. 25] AB e 1/2008. [I. 11] AB.

le garanzie sufficienti a rendere effettivo il principio di inamovibilità del giudice. Sotto un profilo formale, quindi, la Corte Costituzionale ha stabilito con una sentenza additiva di regola l'illegittimità costituzionale dell'art. 90 *ha*) della legge CLXII/2011, laddove prevede che il raggiungimento dell'età pensionabile generale comporti la cessazione del servizio dei giudici,<sup>4</sup> giacché l'età pensionabile dei magistrati deve essere contenuta in una legge organica. Ciò significa che la legge CLXII/2011 non soddisfa tale requisito, poiché demanda la specifica dell'età pensionabile a una legge ordinaria.

La Corte ha ritenuto alcune disposizioni della legge viziata anche a livello sostanziale, in quanto la nuova norma causa la rimozione dei giudici dal loro ufficio in un periodo eccessivamente breve. Il giudice costituzionale sostiene che il legislatore avrebbe dovuto introdurre la nuova normativa in maniera più graduale: "Maggiore è la differenza tra il vecchio e il nuovo requisito d'età per il collocamento a riposo, tanto più lunga deve essere la fase transitoria". Per questo motivo la Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230, il quale disciplina la scadenza per il collocamento a riposo e il periodo di esonero dall'attività lavorativa per i giudici che abbiano raggiunto l'età pensionabile prima del 1° gennaio 2012 e per coloro che la raggiungono tra il 1° gennaio e il 1° luglio.<sup>5</sup>

### **Problematicità e opinioni dissenzienti**

La pronuncia presenta tuttavia alcuni caratteri problematici. La forte copertura costituzionale di cui godevano i due articoli dichiarati incostituzionali rappresenterebbe infatti un forte limite al giudizio della Corte. I giudici Szívós, Lenkovics e Szalay, nella loro opinione dissenziente, hanno sottolineato come l'abbassamento dell'età pensionabile sia disciplinato sia in una legge cardine che nelle sopraccitate Disposizioni Transitorie annesse alla nuova Legge Fondamentale. Di conseguenza, secondo i giudici dissenzienti, tale norma non ricadrebbe sotto la competenza dei giudici costituzionali. Va però notato che la pronuncia della Corte si è limitata ad analizzare solo la legge cardine CLXII/2011, senza incidere in alcun modo sul testo costituzionale. Al contrario, la decisione sull'illegittimità costituzionale dei due articoli è basata proprio su quanto previsto dall'art. 12.1 delle Disposizioni Transitorie, interpretato in maniera conforme al principio enunciato dall'art. 26.1 della Legge Fondamentale (indipendenza dell'autorità giudiziaria). Più precisamente, la Corte ha stabilito che, poiché nelle Disposizioni Transitorie è effettivamente previsto un limite assai breve entro il quale i giudici che abbiano già raggiunto l'età pensionabile sono costretti al pensionamento, allora – secondo l'enunciato principio di proporzionalità fra la lunghezza della fase transitoria e la differenza fra la vecchia e la nuova età pensionabile – l'inamovibilità del giudice è salvaguardata solo se la nuova normativa introduce un'età di collocamento a riposo di pochi anni inferiore alla precedente.

La costituzione – spiega il giudice costituzionale – è un sistema chiuso e coerente. Compito della Corte è fare in modo che ogni sua disposizione venga interpretata in modo da evitare contraddizioni interne. È su questa base che la Corte, pur non dando vita ad

---

4 L'art. 90 *ha*) della legge CLXII/2011 recita quanto segue: "Il rapporto di lavoro di un giudice è risolto ... h) se il giudice: ha) ha raggiunto l'età pensionabile applicabile (in seguito "limite massimo d'età"), escluso il presidente della Curia..."

5 Per il testo dell'art. 230, vedi nota 1.

una nuova dottrina interpretativa, ha ritenuto necessario proteggere la coerenza della costituzione dando preminenza ad una sua parte (il principio di indipendenza dell'autorità giudiziaria) alla luce della quale un'altra norma di rango costituzionale (l'art. 12.1 delle Disposizioni Transitorie) è stata interpretata. Tale attivismo della Corte dimostra la capacità di persistenza di quello che il primo presidente della Corte Costituzionale László Sólyom – nella famosa sentenza n. 23/1990 sulla pena di morte – aveva chiamato “costituzione invisibile”, ovvero un coerente “sistema costituzionale” di principi, basato non tanto sulla lettera della costituzione quanto sulla sua applicazione ed interpretazione, la quale trascende e sopravvive alla costituzione formale. Nel caso di specie, il riferimento ad una non ben definita “costituzione storica” ha finito per avallare la libertà della Corte nell'appellarsi a principi “trascendenti” la lettera costituzionale, ovvero quelli propri del costituzionalismo liberale, anche laddove disposizioni della nuova carta fondamentale si prestano ad interpretazioni ambigue.

Tale esito non è da considerarsi scontato. La dottrina della “costituzione invisibile” non è universalmente accettata dai costituzionalisti magiari. Va infatti ricordato che la decisione dell'alta corte non è stata raggiunta all'unanimità. Al contrario, i giudici si sono divisi 7 contro 7, con un astenuto, il giudice Mihály Bihari, che non ha potuto partecipare alla votazione. La decisione è stata raggiunta solo grazie alla normativa che disciplina il funzionamento della Corte Costituzionale, secondo la quale, in caso di parità, prevale il voto del presidente, Péter Paczolay. Non è un caso che tutti e sette i giudici nominati dal partito conservatore Fidesz si siano espressi contro la decisione, votata invece dai soli giudici che ricoprono la carica da prima dell'insediamento dell'attuale governo, compresi quelli comunemente ritenuti di posizioni più conservatrici. La decisione è accompagnata da sei opinioni dissenzienti.

### **Effetti della sentenza**

Nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale abbia dichiarato gli articoli 90 *ha*) e 230 incostituzionali, e quindi annullati *ex tunc*, la sentenza risulta di difficile esecuzione. Quasi tutti i giudici colpiti dalla normativa sono già stati sostituiti e il loro reinserimento risulta ora assai improbabile. La pronuncia della Corte, infatti, ha annullato solo le disposizioni normative dell'atto a lei sottoposto, ma per una questione di giurisdizione non ha potuto annullare i decreti presidenziali con i quali l'ufficio dei giudici in questione è stato terminato. Questi decreti, nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge CLXII/2011, sono ancora efficaci. L'Ufficio Giudiziario Nazionale ha reagito alla decisione della Corte Costituzionale suggerendo ai giudici rimossi di presentare ricorso al tribunale del lavoro. La dottrina è però divisa sulla questione se il giudice del lavoro possieda la competenza necessaria a decidere sui decreti presidenziali. L'unica possibilità per far valere il proprio diritto da parte dei giudici sarebbe quindi quella di presentare un nuovo ricorso diretto presso la Corte Costituzionale, lamentando una violazione del diritto costituzionale a un rimedio giuridico. Tale procedimento, però, richiederebbe un tempo talmente lungo, che la possibilità di ottenere il reintegro sarebbe ancora più incerta. Il Presidente della Repubblica avrebbe potuto offrire una rapida soluzione ritirando i decreti, cosa che però lui stesso ha escluso pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza.

La norma ha costretto al pensionamento in circa sei mesi 236 giudici (su circa 2900), fra cui 8 dei 20 presidenti di corti regionali, 2 dei 5 presidenti delle corti d'appello e 20 degli 80 giudici della Corte Suprema (rinominata *Kúria* dalla nuova costituzione). Nel sistema

giudiziario ungherese, similmente alla maggioranza dei paesi europei, le classi di anzianità costituiscono un criterio fondamentale per gli avanzamenti di carriera; è quindi chiaro che un tale taglio dell'età pensionabile costituisca una vera e propria decapitazione dei vertici del potere giudiziario. Il governo ha giustificato la decisione con l'intenzione di "porre termine alla discriminazione contro coloro che sono impiegati in diversi settori" e "introdurre una disciplina sulle pensioni che fosse indipendente dalle categorie lavorative e in conformità con le norme generali sull'età pensionabile".

### **Il nuovo sistema di nomina dei giudici**

A destare preoccupazione sono anche le modifiche sostanziali contestualmente apportate al sistema di nomina dei nuovi giudici. L'articolo 11 delle Disposizioni Transitorie della Legge Fondamentale istituisce l'Ufficio Giudiziario Nazionale (*Országos Bírósági Hivatal*), che dal 1 gennaio 2012 ha rimpiazzato in molte delle sue funzioni il Consiglio Nazionale dei Giudici (*Országos Igazságszolgáltatási Tanács*), a sua volta trasformato in un debole e marginale organo di autogoverno chiamato Consiglio Nazionale di Giustizia (*Országos Bírói Tanács*), dai compiti essenzialmente consultivi. La scelta dei nuovi giudici spetta ora, in ultima istanza, al presidente dell'Ufficio Giudiziario Nazionale, carica ricoperta da Tünde Handó, ex magistrato e moglie di József Szájer, deputato fondatore del partito di governo Fidesz e principale autore della nuova costituzione, nonché amico di vecchia data del primo ministro Orbán. Secondo quanto disposto dalla legge CLXII/2011 la nomina di nuovi giudici avviene attraverso una prima selezione su base concorsuale da parte di un consiglio di giudici del tribunale in questione, i quali stilano una graduatoria da sottoporre al presidente del tribunale o della Corte d'Appello o della Corte Suprema, il quale può confermare il candidato che occupa la prima posizione nella graduatoria oppure modificarla a vantaggio del candidato giunto secondo o terzo, giustificando la propria scelta. Il parere definitivo è però quello della presidente dell'Ufficio Giudiziario Nazionale, la quale può confermare la graduatoria o proporre per la nomina il secondo o terzo candidato. La nomina avviene per decreto del Presidente della Repubblica. La presidente dell'Ufficio Giudiziario Nazionale può inoltre non approvare nessuno dei candidati in graduatoria e indire un nuovo bando di concorso. A seguito del parere 663/2012 della Commissione di Venezia – secondo la quale il nuovo sistema "riduce le garanzie per una scelta obiettiva dei candidati", concedendo un potere essenzialmente arbitrario ad un organo monocratico, senza prevedere l'impugnabilità delle decisioni relative alle nomine – il parlamento magiaro ha approvato una serie di emendamenti (legge CXI/2012), introducendo l'obbligo di ottenere un parere favorevole da parte del Consiglio Nazionale di Giustizia nel caso il presidente dell'Ufficio Giudiziario Nazionale proponga per la nomina un candidato diverso da quello risultante vincitore nelle graduatorie. Nel caso di una censura da parte del Consiglio di Giustizia, resta tuttavia nei poteri del presidente dell'Ufficio la facoltà di proporre un candidato alternativo, nonché quella di revocare l'intera procedura di nomina.

Altro nodo controverso del nuovo sistema di nomina dei giudici è l'introduzione di un periodo probativo: l'incarico è inizialmente assegnato per un termine di tre anni, nel caso il magistrato non abbia precedentemente svolto funzioni giudicanti (art. 23, legge CLXII/2011). Le "nomine a tempo determinato" sarebbero oltretutto cumulabili, anche se gli emendamenti ex legge CXI/2012 hanno introdotto un limite di non più di due incarichi,

superati i quali l'eventuale nomina successiva deve essere a tempo indeterminato. La Commissione di Venezia ha definito tali periodi di prova "problematici", in quanto i giudici potrebbero essere sottoposti a pressioni politiche, minandone quindi l'indipendenza decisionale.

Alla modifica dell'età pensionabile e alla nuova procedura di nomina dei magistrati giudicanti è stata oltretutto affiancata una disciplina transitoria che ha imposto una moratoria sulle nuove nomine di giudici fino al 1° gennaio 2012, giorno in cui è entrato in vigore il nuovo sistema ex legge CLXII/2011. Con gli atti LXXII/2011 e CXXXI/2011 il parlamento ungherese ha emendato rispettivamente le leggi LXVI/1997 e LXVII/1997, vietando *expressis verbis* la nomina di nuovi giudici e congelando tutte le domande ancora pendenti fino a gennaio 2012, anche nel caso una posizione rimanesse vacante a seguito del pensionamento di un magistrato. Come sottolineato dalla Commissione di Venezia, considerando il sovraccarico di lavoro che colpisce numerose aule giudiziarie, riesce difficile giustificare l'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici da un lato, e il blocco delle nomine dall'altra. Più probabile è che il governo di Budapest abbia voluto massimizzare il numero di giudici da nominare con il nuovo sistema nel più breve periodo possibile.

### **Il coinvolgimento delle istituzioni europee**

La Corte magiara non è la sola istituzione ad aver evidenziato come l'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici possa costituire un pericolo per lo stato di diritto. Fra le tre lettere di messa in mora inviate dalla Commissione europea all'Ungheria il 17 gennaio 2012 come prima fase della procedura d'infrazione, una riguardava l'indipendenza dell'autorità giudiziaria e soprattutto il pre-pensionamento dei magistrati. La Commissione europea ha infatti ritenuto tale misura in possibile violazione delle norme Ue relative alla parità di trattamento. La direttiva 2000/78/CE proibisce la discriminazione sul posto di lavoro in base all'età, laddove essa non sia giustificata da un fine legittimo e le misure per attuarla non siano appropriate e necessarie. La Commissione fa in particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue, la quale nella sentenza *Reinhard Priggeet al. c. Deutsche Lufthansa AG* (causa C-447/09, 13 settembre 2004) ha constatato la violazione della suddetta direttiva da parte della compagnia aerea tedesca, in quanto aveva vietato ai piloti di esercitare l'attività dopo il compimento dei 60 anni. Secondo la Commissione, in un momento in cui l'età pensionabile in Ungheria così come nel resto d'Europa viene progressivamente alzata, l'abbassamento dell'età di collocamento a riposo dei magistrati non sarebbe giustificata, bensì discriminatoria, giacché la norma non trova applicazione per altri uffici pubblici.

Di fronte alle insufficienti rassicurazioni del governo di Budapest, la Commissione ha deciso di aprire la fase contenziosa presso la Corte di Giustizia, la quale ha sottoposto il caso a un procedimento accelerato, culminato con la decisione del 6 novembre.<sup>6</sup> Tale sentenza riconosce che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza del diritto comunitario in quanto la riforma dell'età di collocamento a riposo dei giudici "introduce una disparità di trattamento non idonea o non necessaria a raggiungere le finalità perseguite", in violazione del principio di proporzionalità. In particolare, la Corte di

---

<sup>6</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea. Sentenza nella causa C-286/12, 6 novembre 2012.

Lussemburgo ha notato – similmente alla corte nazionale – come la rapidità e la retroattività degli effetti sortiti dalla norma non tenga sufficientemente in considerazione gli interessi di coloro cui il nuovo limite d'età viene applicato, avendo questi ultimi maturato la fondata aspettativa di restare in servizio fino ai 70 anni di età.

Nel frattempo, 105 giudici colpiti dal pensionamento anticipato obbligatorio hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ora che la Corte Costituzionale ungherese ha deciso in loro favore, resta però incerto se i giudici di Strasburgo daranno seguito al ricorso o se, come è più probabile, verrà dichiarato inammissibile.

Infine la Commissione di Venezia, nella sua opinione del 19 marzo 2012, aveva espresso aspre critiche in merito alla riforma giudiziaria, sottolineando come i suoi elementi essenziali “non solo contraddicono gli standard europei sull'organizzazione del sistema giudiziario, specialmente sulla sua indipendenza, ma presentano problematiche anche per quanto concerne il diritto ad un giusto processo”.

## Documenti

La sentenza della Corte costituzionale è disponibile, solamente in ungherese, all'indirizzo: <http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/65C007BF136CD668C1257A2500476BFE?OpenDocument>

Traduzioni in inglese sono disponibili per:

- La nuova legge fondamentale ([http://www.parlament.hu/angol/alaptv\\_angol\\_fidesz.pdf](http://www.parlament.hu/angol/alaptv_angol_fidesz.pdf))
- Le disposizioni transitorie ([http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF\(2012\)018-e.pdf](http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)018-e.pdf))
- La legge CLXII del 2011 ([http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF\(2012\)006-e.pdf](http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)006-e.pdf))

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea è consultabile, in inglese, su: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0286:EN:HTML>.

\*\* Dottore in Civiltà dell'Europa orientale e del Mediterraneo, Università di Bologna. Laureando magistrale presso la Facoltà di Scienze Politiche della Central European University, Budapest.